SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1462-A)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE ROSI)

Comunicata alla Presidenza il 25 settembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1981 in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **560**, **750** *e* **758**)

d'iniziativa dei deputati DULBECCO, BINELLI, DE SIMONE, ESPOSTO, FRACCHIA, LA TORRE, GATTI, IANNI, COCCO, VAGLI, POLITANO, BETTINI, MIGLIORINI, SATANASSI, AMICI (560); CARLOTTO, BALZARDI, CAVIGLIASSO, SANESE (750); LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI Silvestro, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI Maria Santa, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO Salvatore, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO (758)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 maggio 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Già con legge 21 luglio 1960, n. 739, furono istituite provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali. Seguirono norme di carattere integrativo e, a distanza di dieci anni, con legge 25 maggio 1970, n. 364, fu istituito il Fondo di solidarietà nazionale di 50 miliardi volto a riaffermare e precisare meglio i principi di solidarietà, già in parte introdotti con la citata legge n. 739, verso gli agricoltori danneggiati da calamità naturali ed avversità atmosferiche.

In dieci anni di vita, il Fondo di solidarietà nazionale ha dimostrato la sua validità consentendo non interventi di tipo assistenziale bensì il ripristino delle attività produttive, la ricostruzione delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali.

Tuttavia si sono evidenziati anche difetti e carenze, consistenti particolarmente in ritardi nella delimitazione delle arte colpite ed ancor più nell'accertamento dei danni subiti.

Efficaci miglioramenti ha introdotto la legge 22 ottobre 1976, n. 750, con la quale sono stati abbreviati alcuni termini di erogazione delle provvidenze ed è stato stabilito un criterio di preferenza in favore delle aziende diretto-coltivatrici.

Ora si è reso necessario corrispondere ancor più adeguatamente alle necessità ed alle legittime aspettative dei produttori agricoli, nella consapevolezza di compiere, nello stesso tempo, un atto di importante significato economico ed ancor più di significato sociale.

Non è da dimenticare infatti che le conseguenze delle avversità atmosferiche e delle calamità naturali, provocano, spesso in un batter d'occhio, la perdita del lavoro di uno o più anni, a volte di generazioni, con l'effetto diretto di porre in crisi l'economia delle imprese agricole e quello indotto di scoraggiare gli imprenditori a continuare l'attività; in particolare i giovani e coloro che hanno lo svantaggio di operare in zone difficili per condizioni altimetriche, idrogeologiche e climatiche.

Il disegno di legge n. 1462, oltre ad aumentare il fondo di dotazione elevandolo a 275 miliardi per il 1981 ed a 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi, tende a snellire le procedure, con l'osservanza dei principi normativi del decentramento (articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616), trasferendo tutte le competenze alle regioni le quali hanno piena libertà di utilizzare i fondi per il ristoro dei danni causati all'agricoltura dalle avversità atmosferiche e calamità naturali e consentendo quella rapidità di intervento che è fattore di importanza basilare in un settore come questo.

Alle Regioni spetta: la delimitazione del territorio danneggiato; la attuazione e la scelta del tipo di intervento da adottare e cioè: *contributi una tantum* a parziale compertura del danno, abbuoni di quota parte di capitale mutuato a norma della legge 21 ottobre 1968, n. 1088; provvista dei capitali di esercizio al tasso agevolato del 4,50 per cento ridotto al 4 per cento per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli ed associati; contributi per la ricostruzione ed il ripristino delle strutture fondiarie, il pagamento di compensi integrativi per prodotti destinati alla distillazione. Le Regioni hanno altresì la facoltà, con onere a totale carico del Fondo, di ripristinare strade interpoderali, opere di approvvigionamento idrico delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, opere pubbliche di bonifica e bonifica montana, ivi compresa la migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Restano invece di competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la dichiarazione di eccezionalità delle calamità o della avversità atmosferica (articolo 4) nonchè (articolo 3) la determinazione delle somme da prelevare dal Fondo sulla base della richiesta di spesa delle Regioni, la revisione dei parametri di ricostituzione dei capitali di conduzione, la com-

pilazione dell'elenco delle culture agricole intensive e di quelle pregiate, la determinazione dell'ammontare del contributo *una tantum* per le misure di pronto intervento.

Sempre in osservanza al disposto del citato articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, col quale si trasferiscono alle Regioni le funzioni concernenti gli ordinamenti di difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, l'articolo 10 del disegno di legge in esame stabilisce che i consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole intensive o pregiate determinate dal Ministero dell'agricoltura a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3, debbono ottenere il risarcimento delle Regioni e sono sottoposti alla vigilanza delle Regioni stesse alle quali sono trasferite le funzioni in materia già di competenza del Ministero dell'agricoltura.

Anche per il funzionamento della cassa sociale dei consorzi, il disegno di legge prevede innovazioni riducendo il concorso dei consorziati al 2 per cento del valore della produzione annua denunciata e prevedendo il contributo della Regione e dello Stato, quest'ultimo rapporto alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, anzichè all'importo complessivo dei contributi versati in ciascun anno dai soci.

L'autorizzazione alla spesa, nell'ambito della dotazione del Fondo, di lire 60 miliardi per il 1981 e 70 miliardi nel 1982, per la erogazione del contributo alla dotazione delle casse sociali denota l'intento di rapidità e concretezza che ispira il disegno di legge.

Di rilievo ancora la previsione di un organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa cui spetta, fra l'altro, la determinazione, di intesa con il consorzio delle società di assicurazioni costituito a norma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, le tariffe dei premi di assicurazione e le altre condizioni di polizza, affinchè i produttori agricoli possano agevolmente ricorrere alla copertura assicurativa in difesa delle produzioni; a tale scopo le società autorizzate all'esercizio del ramo grandine vengono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina, avversità atmosferiche quest'ultime sempre più ricorrenti.

Nel corso della discussione in sede di Commissione, tutti i partecipanti hanno posto in evidenza la necessità di pervenire alla rapida approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ove l'esame è stato lungo e travagliato, rinunziando a proporre emendamenti di forma. È stato fra l'altro, posto in rilievo: *a*) che il contributo minimo dei consorziati (articolo 10) pari al 2 per cento del valore della produzione annua denunziato è assai elevato onde la opportunità che la percentuale dei contributi possa essere differenziata a livello regionale; *b*) che è necessario differenziare le tariffe e le condizioni di polizza (articolo 11) a seconda delle Regioni in relazione alle differenze di ambiente e di colture.

Sul disegno di legge ha espresso parere favorevole la Commissione finanze e tesoro, mentre la Commissione affari costituzionali (1ª) e la Commissione bilancio, programmazione economica e partecipazioni statali (5ª) hanno condizionato il loro parere favorevole, come risulta dal testo del parere stesso allegato alla presente relazione.

La Commissione agricoltura ha preso in attento esame tali condizioni e, pur apprezzandone profondamente il contenuto, ha deliberato di mantenere inalterato il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Per quanto attiene, in particolare, alle condizioni enunciate dalla Commissione affari costituzionali si è maturato il convincimento che le stesse pur avendo aspetto di miglioramento formale non sono indispensabili per la validità della normativa in esame, talchè il testo delle stesse allegato a questa relazione ed eventuali interventi in Aula, varranno, in maniera soddisfacente ad una corretta interpretazione del testo del disegno di legge.

Quanto alla osservazione della Commissione bilancio per ridurre le autorizzazioni di spesa per gli anni successivi al 1981 a lire 300 miliardi (anzichè a lire 400 miliardi), la Commissione agricoltura ha osservato che l'articolo 16 del disegno di legge disciplina la copertura limitatamente all'esercizio finanziario 1981 e che, di conseguenza, una

eventuale riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi al 1981 può essere presa in esame — come in genere accade per le proiezioni pluriennali delle varie leggi di finanziamento — con la legge finanziaria per il 1982, evitando in tal modo di condizionare la pronta operatività della nuova normativa in esame, attesa dal mondo agricolo.

Onorevoli senatori, l'agricoltura moderna con l'estendersi delle culture intensive e di quelle pregiate, resa possibile dalla applicazione di tecniche più efficienti, è sottoposta ad un sensibile aumento di rischio; è dovere ed interesse della collettività dare la dimostrazione ai produttori agricoli dell'apprezzamento dei rischi e del sacrificio che essi affrontano nell'interesse generale, offrendo opportune garanzie; questo disegno di legge vi provvede per quanto attiene al tema che esso investe.

In tale convincimento auspico che anche in questo ramo del Parlamento si abbiano le convergenze dimostrate alla Camera fra le diverse forze politiche, così da rimuovere, con la applicazione, lo stato di incertezza, il disagio ed il malumore che aleggiano nella campagne a causa del ritardo.

ROSI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

29 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

a) che all'articolo 1, secondo comma, in fine, le parole « adottino le seguenti misure » siano sostituite con le altre: « possano adottare misure necessarie ed in particolare le seguenti »;

b) che all'articolo 3 il previsto parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, sia limitato al riparto delle somme da destinare agli interventi indicati all'articolo 1 e non sia dato anche per quanto riguarda il prelevamento del Fondo delle somme relative;

c) che all'articolo 4 sia eliminato l'inciso « previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi », in quanto la competenza nella fase istruttoria, compreso l'accertamento degli effetti calamitosi, appartiene alle regioni ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977;

d) che all'articolo 14, in fine, siano aggiunte le parole: « in quanto compatibili con gli statuti ».

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

30 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sulla copertura relativa agli oneri incidenti sull'esercizio finanziario 1981.

La Commissione peraltro rileva che l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, relativa agli anni successivi al 1981, pari a 400 miliardi, risulta sovra dimensionata rispetto a quanto previsto nel dettaglio degli accantonamenti compresi nei fondi speciali e nella loro proiezione triennale. Infatti tale proiezione prevede per il 1982 e per il 1983 uno sviluppo della spesa destinata al « Fondo di solidarietà » di 225 miliardi in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Considerando la legislazione vigente in materia, e cioè i 50 miliardi previsti dalla legge n. 364 del 1970 e i 25 miliardi previsti dall'articolo 48 della legge n. 843 del 1978, le autorizzazioni di spesa per gli anni successivi al 1981 dovrebbero essere contenute entro l'ammontare massimo di lire 300 miliardi e non di lire 400 miliardi così come previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

La Commissione bilancio pertanto in ordine allo sviluppo pluriennale della spesa esprime parere favorevole a condizione che la previsione degli stanziamenti utilizzati sia ricondotta all'interno delle proiezioni previste per la voce: « Fondo di solidarietà » di cui al fondo speciale di parte capitale (capitolo 9001 - tabella 2) per il 1981.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

a) a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

b) la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di contributo fino a lire 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subìto danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonchè fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

d) la ricostruzione o ripristino delle strutture fondiarie aziendali, mediante erogazione di contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.

Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonchè delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire.

Art. 2.

Nell'ambito della dotazione del Fondo è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 60 miliardi e di lire 70 miliardi a partire dal 1982, per la erogazione, ai sensi

del successivo articolo 10, del contributo dello Stato destinato alla dotazione delle casse sociali, costituite dagli organismi abilitati ai sensi della presente legge, per fronteggiare le spese delle azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive.

Con legge di approvazione del bilancio sarà annualmente determinata la spesa per gli anni successivi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dispone con proprio decreto, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il prelevamento dal Fondo ed il riparto delle somme da destinare agli interventi indicati nell'articolo 1, sulla base delle richieste di spesa delle regioni.

La prima ed, eventualmente, la seconda annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal Fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ogni anno, con apposito decreto, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria, alla revisione dei parametri di ricostituzione dei capitali di conduzione, alla determinazione dell'elenco delle colture agricole intensive e delle colture pregiate, alla determinazione del contributo *una tantum* di cui all'articolo 1, lettera *a*), punto 1, della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, la esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

I soggetti titolari di aziende agricole con mano d'opera dipendente, ammessi alle provvidenze di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della presente legge, hanno diritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione quinquennale del pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si verifica l'evento calamitoso.

Art. 6.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i benefici di cui alla presente legge.

Art. 7.

La valutazione dei danni subìti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Art. 8.

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ed ammor-

tamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili di intesa con il Fondo di garanzia di cui al precedente comma.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera *a*), nono comma, del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sullo importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del Fondo formano oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 165, n. 717; agli articoli 22 e 36 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera *h*) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli le cui aziende sono state danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, all'articolo 7, penultimo comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; all'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge, si provvede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.

Art. 9.

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subìto, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie è determinato secondo parametri che sono fissati d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorchè a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate determinate a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, sono concesse le provvidenza previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione.

I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtù dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 364, è sostituito dai seguenti:

« La Cassa sarà alimentata annualmente:

1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) dal corcorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati ».

Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.

Art. 11.

I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina.

Il consorzio delle società di assicurazione deve proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonchè le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale.

Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Lo statuto dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Restano ferme le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 12.

Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui al precedente articolo 10 e delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative.

Art. 13.

Le provvidenze di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze e il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamità.

In tal caso il cumulo è consentito solo per il prestito di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma.

È fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati.

Art. 14.

Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le disposizioni di cui alle presente legge.

Art. 15.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Per gli effetti derivanti da eventi calamitosi verificatisi nel corso del 1980 si applicano le norme dell'articolo 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.

In quanto non contrastanti sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 16.

All'onere della presente legge, valutato in lire 275 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a 75 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni; quanto a 75 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce « Ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 » e quanto a 125 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per lo esercizio finanziario 1981 all'uopo utilizzando la voce « Fondo di solidarietà ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.